

punibile, perchè il motivo ingiusto, antisociale (odio, cupidigia, ecc.) più spesso lascia il sangue freddo (delinquenti nati o abituali); mentre il motivo giusto (onore offeso, amore contrariato, miseria, ecc.) toglie la calma, anche se lascia la premeditazione (delinquenti per passione o d'occasione).

Ecco perchè, fuori della teorica positiva dei motivi determinanti come criterio di responsabilità, è noto che i sostenitori della qualifica della premeditazione hanno battuto la campagna, disputando se sia condizione necessaria il sangue freddo oppure no, il lungo intervallo oppure no; e fra il sì ed il no « il legislatore del 1889 » Marchese Colombi della codificazione penale, si è tenuto al sistema più comodo di non risolvere la questione, mettendo la qualifica della « premeditazione » (e in ciò non seguì davvero i progressi della scienza anche classica)... ma senza definirla.

Ora il Codice vigente non definisce la premeditazione e l'articolo 528 del Codice sardo diceva che questa « consiste nel disegno, formato (e c'è chi credeva di aver fatto una grande scoperta, nei lavori preparatori di uno dei progetti, col giochetto di parole del disegno *fermato* anzichè *formato*!), disegno, formato prima dell'azione, di attentare, ecc. ». Sicchè quel sangue freddo, che per la Corte è inseparabile dalla premeditazione è invece una affermazione contraria alla legge, perchè nè la legge vecchia nè la nuova lo hanno mai detto! Lo ha detto, come tutti sanno, il Carmignani, col suo « *frigidò pacatoque animo susceptum* »; ma, che io sappia, Carmignani non è la legge: e se la legge non ha definito la premeditazione, nessuna Corte può dire che la definizione del Carmignani sia la sola vera ed abbia forza di legge.

E l'argomento defensionale, che l'art. 51 parlando di provocazione a beneficio di un reo punibile coll'ergastolo (e quindi anche per omicidio premeditato) se *non basta* a provare la conciliabilità tra premeditazione e provocazione, non è però infondato, come dice la Cassazione. È infondato soltanto se voi *a priori*, al di fuori della legge e della psicologia umana, stabilite sillogisticamente che la premeditazione si fa *sempre* a sangue freddo. Non è infondato ed è anzi un argomento di più, se, come insegnano l'esperienza e la scienza *contemporanea* del giure penale (come eccezione fra i classici, come teoria unanime fra i positivisti), voi ammettete che uno può premeditare anche nell'impeto di intenso dolore.

Perchè sta bene che l'*impeto* dell'art. 51, preso alla lettera, col solo « senso comune », che non è però sempre il buon senso, accenna, di prima impressione, ad una reazione rapida ed immediata. Ma il cronometro che indichi quando cessi la rapidità di una

reazione e cominci una reazione non rapida, è ancora da inventare. Ma poi, se la legge *non dice* che la reazione nell'impeto d'ira o di dolore debba essere *immediata*, come può dirlo il giudice? L'art. 51 dice solo che la reazione sia *determinata* da ingiusta provocazione: non dice quando.

Tanto è vero, che la stessa Relazione ministeriale sul progetto (numero XLVIII) riconosceva, come nota il Majno nel suo commento (§ 224) che, secondo gli intendimenti suoi, *il fatto nell'impeto* non devesi intendere con cronometrica pedanteria. E la stessa giurisprudenza pel Codice sardo aveva stabilito (Cassazione di Torino, 2 agosto 1883, Barbera, e 18 marzo 1886, Re) che « per potersi ammettere la provocazione non è necessaria la subitanea reazione, ma basta che la reazione avvenga quando il sentimento d'ira o di dolore non è per anco sbollito ».

Un uomo collerico, sanguigno, nervoso, riscaldato dal vino o dallo alterco e forse poco curante della vita altrui ha un impeto d'intenso dolore, che scoppia fulmineo e coll'esplosione si esaurisce. Un uomo flemmatico, linfatico, anemico, e forse più scrupoloso nel rispetto della vita altrui, sente il dolore o l'ira per l'ingiusta provocazione quanto e forse più dell'altro, ma in lui l'impeto è meno intenso per quanto più esteso nel tempo. L'uno, come direbbe il Perez (*Caractère et mouvement*, « Rev. Philos. », marzo 1891) appartiene alla categoria dei caratteri vivi o ardenti, l'altro a quella dei caratteri lenti.

Così v'è chi alla sventura reagisce col pianto clamoroso, che presto si sfoga in un mare di lagrime e c'è invece chi « non piange ma dentro impietra » come dice Dante di Ugolino.

Chi soffre di più? Secondo la psicologia della Cassazione, senza pianti clamorosi e senza lagrime non vi sarebbe dolore!...

E che dire di quell'*agguato* e di quel *mandato* che secondo la affermazione così assoluta data dalla Cassazione, costituirebbero tante forme di premeditazione?

Ma anche nella scienza classica si è pure avvertito che uno può improvvisamente, senza premeditazione, mettersi in agguato e uccidere subito dopo; oppure uno può dare un mandato improvviso, nel calore di un alterco.

E che dire dell'altra affermazione che « la premeditazione *per se stessa* (ecco la logica formale, astratta) è incompatibile con qualsivoglia causa perturbatrice dell'*intelletto* o che supponga una volontà non libera (a proposito, che il libero arbitrio non è mai invocato nella giurisprudenza, come affermò la *Rivista penale*!) oppure la inconscienza dei propri atti? ».

Ma se la stessa Cassazione, non negando questa volta i dati della psicopatologia, ha pur riconosciuto che il vizio di mente (perturbatore dell'intelletto, dunque) è compatibile colla premeditazione!

Ora come l'antica giurisprudenza diceva appunto che la premeditazione escludeva la pazzia, perchè si figurava un tipo algebrico di pazzo sempre delirante con o senza furore, e poi ha dovuto piegarsi al dato psicopatologico che anche i pazzi possono premeditare e prepararsi l'alibi; così dovrà pure ammettere il dato psicologico che anche chi premedita può essere in preda all'orgasmo di un intenso dolore. La coesistenza della premeditazione e della provocazione sarà dunque « un impossibile metafisico » come disse il 12 giugno 1865 la Cassazione di Palermo, o sarà una « stolta eresia legale » come il 9 marzo 1891 scappò detto alla Cassazione romana; ma non è meno per questo una evidente, continua, innegabile possibilità psicologica ed umana. E, diceva Cicerone, *a natura hominis discenda est natura juris*.

Ed ecco adunque una nuova prova della necessità, proclamata dalla Scuola positiva, che i giudici penali sappiano un po' meno di diritto romano o di logica scolastica e un po' più di antropologia e di psicologia.

Con un po' di psicologia criminale io ho potuto, per esempio, appena annunciata dal telegrafo l'aggressione del Caporali contro Crispi, dire nella *Tribuna*, dai sintomi del suo attentato, che si trattava di un mattoide. E la doppia perizia, d'accusa e di difesa, è venuta un anno dopo a confermare quella mia diagnosi, stabilendo la « paranoia rudimentale » (1). Oppure alle Assise di Grosseto, coi soli dati di un dibattimento comune ho potuto ottenere che il Pubblico Ministero stesso al momento di fare le requisitorie chiedesse invece una perizia psichiatrica per l'accusato, di cui l'ignoranza psicologica anche delle autorità di polizia aveva fatto invece un celebre bandito, con una grossa taglia.

E questa necessità ed utilità della psicologia nella giurisprudenza penale è ormai così evidente, che gli stessi classici la riconoscono; come di recente in Francia dei magistrati, non solo amici della Scuola positiva come il Tarde e il Sarraute, ma anche suoi avversari come il Proal e il Guillot.

Il Proal, in uno de' suoi articoli, un po' diarroici, contro di noi, ha pur detto che non ammette un giudice istruttore ignaro di psichiatria. E più esplicitamente il Guillot, giudice istruttore a Parigi,

(1) Vedasi, in appendice, *Una diagnosi a distanza*.

autore di un grosso volume « *prisons et prisonniers* » in uno « studio di psicologia giudiziaria » sopra un'assassina pazza da lui processata (*Annales d'hygiène publique*, juin 1891), pur facendo molte proteste in favore del libero arbitrio e di quel vento che move il molino, insisteva però sulla grande importanza della psicologia come guida de' magistrati penali, inquirenti e giudicanti.

Le sentenze della Cassazione, che ho qui riportate, colla loro massima anti-psicologia e fuori del mondo umano, sono pur troppo la conferma negativa che, come dissi altra volta, nella giustizia penale val più un'oncia di psicologia positiva sui delinquenti che un quintale di logica astratta sui delitti.

Legittima difesa reciproca.

Studiando alle Assise di Modena il processo per i fatti di San Michele (Ravenna) ho dovuto persuadermi che anche nelle teorie più trattate dai classici giuristi, l'osservazione della vita reale offre sempre vedute nuove e più complete.

Era un caso, se non di vera e propria « folla delinquente » certo di « delitto collettivo ».

In una borgata presso Ravenna, si sparse voce che due persone avevano maltrattato, pare per inimicizie famigliari, un giovane, mentre era ferito a morte da un altro.

I fratelli dell'ucciso richiesero dalla società operaia, l'espulsione di quei due soci, che si diceva avessero commessa un'azione così vigliacca. L'espulsione fu negata, perchè si sostenne calunniosa la voce dei maltrattamenti.

Di qui uno stato di rancore e di provocazioni reciproche e prolungate, tra i fratelli dell'ucciso, insieme alle società popolari cui essi appartenevano, ed i pretesi autori di quei maltrattamenti, facendosi solidali con essi le loro società.

L'elettricità accumulatasi doveva scoppiare, e nell'ottobre 1891 recatesi alla festa di S. Michele due comitive di giovani, amici dell'una e dell'altra parte, appartenenti alle diverse società, subito, nel piazzale dell'osteria si attaccarono i due capi avversari, rimanendo entrambi feriti ed uccisi.

A quell'incontro, le due schiere di amici si avventarono l'una contro l'altra e in pochi minuti la mischia, cessata per l'intervento di due carabinieri, lasciò sul terreno 5 morti e 7 feriti.

Il fatto era gravissimo, se non per l'indole sua, certo per le sue conseguenze.

Dopo lunga, faticosa istruttoria 24 accusati (10 di un gruppo e 14 di un altro) furono mandati alle Assise di Modena.

La discussione fu un vero torneo oratorio, tra il sostituto procuratore generale Urangia Tazzoli e gli avvocati difensori: Bal-

ducci, Modena, Marverti, Pugliese, Silvestri, Ferri, per il gruppo dei 10 — e avvocati Corradini, Borciani, Aventi, Tassi, Bortolucci per il gruppo dei 14 — oltre l'avv. Bianchedi per l'accusato di quel primo omicidio, da cui derivò la voce dei maltrattamenti.

E naturalmente, oltre la questione della prova specifica per ciascuno degli accusati, si discussero molte tesi e ipotesi giuridiche, che l'abilissimo presidente cons. Rossi formulò nei... due mila e più quesiti, sottoposti ai giurati.

Il Pubblico Ministero sosteneva la « complicità corrispettiva » (art. 379 Codice penale) e per più giorni, da ogni parte, questa famosa trovata, di una novità secolare, ha avuto gli elogi più sperficati, fra i quali più mite fu il mio paragone tra questo ripiego empirico della « complicità corrispettiva » e i cappotti per i coscritti, che non essendo fatti su misura diventano lunghi per i corti e corti per i lunghi.

La difesa sostenne, in via principale l'insussistenza delle prove e in via subordinata, disse trattarsi di una rissa « senza mani addosso » altro bellissimo ripiego del successivo art. 379.

Io volli anche sostenere una tesi, che credo nuova e che i giurati hanno accettata per la maggior parte degli accusati, ammettendo per gli altri la mancanza della prova.

*
* *

Il « delitto collettivo d'impeto » commesso cioè da più persone, nel calore di una rissa o di una mischia si svolge in condizioni oggettive e soggettive così eccezionali, che esso deve essere regolato da norme affatto speciali.

I criminalisti classici invece non se ne sono occupati e anche nella teoria della complicità o del « concorso di più persone in un reato », hanno avuto di mira soltanto la forma preordinata e fredda del delitto collettivo ed hanno poi dato sulla responsabilità dei compartecipi piuttosto delle medie aritmetiche, che delle medie proporzionali ed armoniche.

Sul delitto collettivo la scuola positiva ha già dato le due teoriche speciali della *difficoltà della prova* e della *condizione psicologica* di ciascun individuo nella « folla delinquente ». Quest'ultima svolta ampiamente dal Sighele: l'una e l'altra accennate dal Pugliese e da me (1).

(1) V. in questo volume la difesa dello studente Martellotta (pag. 63) e quella degli studenti fischiatori (pag. 221).

Ma il processo di Modena mi ha dimostrato che una terza teoria, puramente giuridica, può scaturire dalle speciali condizioni di fatto del delitto collettivo, e cioè la teoria della *reciprocità della legittima difesa*.

Tralasciando qui la questione delle condizioni psicologiche individuali nella folla delinquente, è opportuno però dire qualche parola sulle difficoltà e sul valore delle prove in tali casi.

Leggendo i trattati classici sulla prova e sulla critica criminale di Ellero, Mittermaier, Brugnoli, Bentham, ecc., voi vedrete che di ciascuna prova o indizio si parla sempre ed esclusivamente mirando al caso del delitto singolo.

Per esempio, nel processo di Modena gli indizii principali, a cui si appoggiava l'accusa, erano la *presenza sul luogo* e, per qualcuno dei giudicabili, l'essere stati *feriti* durante la mischia.

Ora è evidente, che quando si tratta di un omicidio commesso da un solo individuo o da due, tre (ma per complicità premeditata) la presenza sul luogo del delitto può essere un indizio di qualche valore e così l'avere colà riportata una ferita.

Ma quando il fatto avvenne, come a S. Michele, fra quaranta, cinquanta persone, all'improvviso, in pochi minuti, nella confusione e tra il fumo degli spari di rivoltella, come non vedere che le regole logiche sul valore degli indizii devono cambiare completamente?

La presenza sul luogo in tal caso ha un valore infinitamente minore. E così l'essere ferito, perchè ad esempio per qualcuno si provò appunto che fu realmente ferito per caso e senza prender parte alla rissa.

E così dicasi dell'altro indizio della *incolpazione de' feriti e morenti*, che può avere qualche valore nel caso del delitto singolo; ma che certo nella confusione di un delitto collettivo improvviso perde quasi ogni credibilità, per la facilità delle illusioni e degli equivoci. E così io sostenni, e il Tribunale di Bologna accettò, per le incolpazioni degli agenti di polizia, nel tumulto degli studenti contro Carducci.

Eppure nei trattatisti di critica o probatoria criminale io non ho mai trovato questa distinzione, pur così sostanziale ed evidente, sul valore degli indizii ne' casi di delitto singolo e in quelli di delitto collettivo e tanto più di folla delinquente.

Lo stesso dico per la teoria della *legittima difesa* (ed il ragionamento si applica anche al caso della *provocazione*).

Se voi alludete soltanto, come sempre fanno i criminalisti, al caso più comune e più semplice di due soli individui in lotta fra

loro, uno aggressore e l'altro aggredito; allora certo la legittima difesa potrà essere invocata da uno solo de' due. \pm come una bilancia, di cui se un piatto scende, l'altro deve necessariamente salire o viceversa.

E tuttavia, a pensarci bene, anche nel caso di due individui a fronte, potrebbe darsi la reciprocità della legittima difesa.

Ricordo, a questo proposito, una sentenza della Cassazione unica (ricorso Pubblico Ministero contro *La Rosa*, 6 febbraio 1891) che *non* annullò la sentenza d'Assise, per cui si assolvevano entrambi gli accusati, per ciascuno dei quali il verdetto accordava la legittima difesa. E ricordo pure che l'avv. Giordano Zocchi censurò questa sentenza nella *Scuola positiva* (15 giugno 1891, p. 117), ma perchè realmente alla censura si prestavano e la sentenza d'Assise (che diceva doversi guardare a ciascun verdetto isolatamente, per ciascuno degli accusati) e quella di Cassazione (che diceva, esser contrario al buon senso l'attribuire a tutti e due la legittima difesa, ma ciò non costituire la contraddittorietà di verdetto prevista dalla legge). E in quel caso certamente la reciprocità della legittima difesa era un assurdo.

Tuttavia, ripeto, anche per due soli individui a fronte può darsi realmente tale reciprocità.

Se la legittima difesa ha il suo fondamento psicologico e giuridico nella persuasione che uno abbia di trovarsi in pericolo di vita e di doversi quindi difendere da un attacco ingiusto, noi possiamo fare questa ipotesi, tutt'altro che straordinaria.

Tizio, di notte, rientrando in casa, trova un individuo, che a lui sembra in attitudine sospetta; preso dal timore, per solo scopo di difesa, egli lo assale col bastone od estraendo la rivoltella.

L'altro, invece, che stava là senza nessuna intenzione nemica, sorpreso e sopraffatto dall'atto inaspettato, e per lui ingiusto, reagisce appunto per difendersi.

Se ambedue rimangono feriti, è evidente che ad entrambi si deve accordare la legittima difesa.

Ma questo che, nell'ipotesi di due sole persone, può essere un caso eccezionale, diventa molto più probabile e frequente nei casi di delitto collettivo e d'impeto.

E il fatto di S. Michele me ne offerse un esempio caratteristico. Trovatesi le due comitive nel piazzale dell'osteria, i due capi di esse si avvicinarono e si attaccarono, improvvisamente, ferendosi ed uccidendosi.

Questa scena, dati i precedenti rancori, determinò l'azzuffarsi dell'una comitiva coll'altra... ma con quale intenzione?

Il pensiero nato spontaneo in ciascuno dei presenti dovette necessariamente essere questo: che l'una comitiva si sarebbe gettata sull'altra per vendicare il proprio caporione ucciso.

Dato questo pensiero, era inevitabile in tutti ed in ciascuno l'altro pensiero di parare e difendersi dall'assalto.

Sicchè nella subitanità e nella confusione della mischia, ogni individuo di quella comitiva deve avere offeso per difendersi, e quindi tanto quelli da una parte come quelli dell'altra, si trovarono nelle condizioni psicologiche della legittima difesa.

Tanto è vero, che due soli carabinieri, gettatisi coraggiosamente in mezzo ai rissanti, non ebbero a soffrire la più piccola violenza. Perchè quei giovani, dai precedenti onesti, non erano delinquenti perversi, ma agirono nell'impeto e nell'aberrazione di un sentimento generoso.

Ed ecco come in tali casi la reciprocità della legittima difesa, che certo farebbe inorridire ogni buon classico criminalista, sia invece una teoria giuridica positivamente dedotta dalle speciali condizioni oggettive e soggettive del delitto collettivo.

Non mi dilungo di più; ma parmi con ciò di aver dato un nuovo esempio della efficacia ed utilità del metodo positivo anche nella pratica quotidiana della giustizia penale.

Tanto è vero, che mentre il lungo dibattimento di Modena cominciò colla preoccupazione di una opposizione irremediabile tra le difese dei due gruppi; preoccupazione, determinata dalla comune teoria, che la legittima difesa se si accorda da una parte non si possa accordare all'altra; questa preoccupazione svanì completamente, appunto per la teoria della legittima difesa reciproca, cui si dovette l'accordo più completo fra tutti i difensori dell'un gruppo e dell'altro e l'esito veramente felice di quel processo. Giacchè, come i difensori dicevano, il verdetto assolutorio ha portato la pace fra le famiglie di quella borgata romagnola, ed è stato il più efficace mezzo preventivo contro lo strascico dei rancori e la ripetizione di simili fatti.

APPENDICE